

**Proponente: 16.B**  
**Proposta: 2019/1168**

**del 07/06/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 937**

**del 07/06/2019**

**SERVIZI AI CITTADINI, CULTURA DELLA SICUREZZA,  
LEGALITA', PARI OPPORTUNITA'**

**Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA DON P. BORCHI N. 7, 4° P., INT. 7 - RICOVERO PERMANENTE DELL'INQUILINA - AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO A FAVORE DELL'OSPITE GIA' CONVIVENTE.

## IL DIRIGENTE

premessi che:

- la l.r. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modific. e integr., stabilisce all'art. 27 che il Comune può autorizzare la modifica della composizione del nucleo originario dell'assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP); l'autorizzazione segue a istanza di parte, valutati i motivi a base della richiesta e previa verifica dei requisiti reddituali per la permanenza nell'ERP; essa è subordinata alla finalità della reciproca assistenza morale e materiale fra assegnatario e ospite, e al riscontro oggettivo dell'effettiva convivenza del nucleo, protratta per almeno quattro anni dalla data della richiesta; persegue lo scopo di inserire nel nucleo familiare dell'assegnatario terze persone che, a pieno titolo, acquisiscono il diritto a subentrare nell'assegnazione - e dunque nel contratto di locazione - in caso di decesso dell'assegnatario;
- l'assegnataria dell'alloggio di ERP sito a Reggio E. in Via Don P. Borghi n. 7, 4° p., int. 7 - le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto - produceva, Il 5 ottobre 2015 (prot. Uff. Casa 1050), istanza per l'avvio della convivenza, finalizzata all'ampliamento del nucleo assegnatario e al diritto di subentro nel contratto di locazione - a favore dell'ospite (figlio), anch'egli generalizzato nel predetto ALLEGATO A;
- la convivenza, giustificata dalla finalità di cui all'art.24/4 della l.r. n. 24/2001 (reciproca assistenza morale e materiale), veniva autorizzata il 13 ottobre successivo, con atto prot. Uff. Casa n. 1062, e il prosieguo della stabile ed effettiva convivenza veniva positivamente verificato nel corso di quasi quattro anni;

vista la norma regionale citata in proemio, e in particolare il 3° comma di tale articolo, che contempla l'ipotesi della cessazione della convivenza per forza maggiore, prima del compimento del quadriennio, sotto la fattispecie del decesso dell'inquilino, così disponendo: "Nel caso di decesso dell'assegnatario prima del decorso del termine, il Comune può concedere al convivente il subentro in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate";

considerato che:

- lo scorso 7 marzo la convivenza fra inquilina e figlio ha dovuto interrompersi a causa dell'età molto avanzata della prima e delle correlate patologie che ne hanno richiesto la collocazione in una struttura assistenziale (Villa I Girasoli, di Reggio E.);
- le attuali condizioni sanitarie dell'inquilina ne determinano l'impossibilità a proseguire nella gestione del contratto di locazione, nonché a presentare l'istanza per il subentro del figlio (ospite), ragion per cui questo Uff. Casa ha invitato l'ospite stesso a presentare tale istanza a proprio favore il 6/6 u.s.;
- la Dichiarazione Sostitutiva Unica resa dall'ospite il 13/5 u.s. evidenzia un reddito imponibile, per il 2017, pari a circa la metà di quello che il regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP, più oltre specificato, definisce come livello di "disagio economico";
- le obbligazioni economiche nascenti dal contratto di locazione risultano, ad oggi, esattamente adempiute;

ritenute perciò sussistenti le oggettive condizioni di bisogno per il figlio, già ospite-convivente;

vista la l.r. n. 24/2001 e succ. modif. ed integr. e, in particolare, l'art. 27; il vigente regolamento comunale in materia, approvato con deliberazione consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 5,

d e t e r m i n a

di autorizzare, a favore del figlio dell'inquilina – come generalizzato nell'ALLEGATO A al presente atto - il subentro nel contratto di locazione per l'alloggio di ERP sito a R.E. in Via Don P. Borghi n. 7, 4° p., int. 7.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.